Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 22 gennaio 1973** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il giorno 3 gennaio 1973, alle ore 11 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Zewde Retta, il quale gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore d'Etiopia a Roma.

(403)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1972, n. 911.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 69. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: « Virologia clinica ». Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di « Anestesiologia » muta denominazione in quella di « Anestesiologia e rianimazione ».

Art. 74. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Istituto di anestesiologia e rianimazione;

Istituto di neurochirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 20. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 912.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 54. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

Chimica delle fermentazioni;
Biotecnologia delle fermentazioni (semestrale).

Art. 60. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari sono aggiunti i seguenti:

Chimica delle fermentazioni;
Biotecnologia delle fermentazioni (semestrale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 22. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 913.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 470 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in microbiologia.

Scuola di specializzazione in microbiologia

Art. 471. — La scuola di specializzazione in microbiologia, che conferisce il diploma di « Specialista in microbiologia », ha sede presso l'istituto di microbiologia dell'Università di Napoli ed è diretta dal titolare della cattedra di microbiologia di detta università.

Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di 3 anni.

Art. 472. — La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e completare sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze naturali e farmacia.

Il numero massimo di iscritti è di 50 per ogni singolo anno di corso. Nel caso che le domande eccedessero tale numero, la selezione verrà fatta mediante concorso (graduatoria per titoli ed esami).

Qualora un aspirante, sufficientemente fornito di titoli attinenti alle materie della scuola, chieda abbreviazioni di corso, dovrà presentare istanza al rettore.

Art. 473. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni e di partecipare alle visite di istruzione ed alle eventuali conferenze; in caso contrario non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 474. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) Chimica microbiologica;
2) Batteriologia generale e tecnica batteriologica;
3) Analisi statistica del dosaggio biologico;
4) Immunologia.

2° *Anno*:

5) Batteriologia speciale;
6) Virologia generale e tecnica virologica;
7) Micologia;
8) Protozoologia.

3° *Anno*:

9) Genetica dei microorganismi;
10) Virologia speciale;
11) Microbiologia degli alimenti;
12) Microbiologia industriale;
13) Metodi e dosaggi microbiologici.

Art. 475. — Gli esami di profitto (discussione orale e prova pratica) saranno sostenuti singolarmente per ciascun insegnamento.

L'esame di diploma, cui si è ammessi dopo aver superato tutti gli esami nelle singole materie, consta di una dissertazione scritta — elaborata preferibilmente in un istituto universitario, sotto il controllo di un relatore scelto fra il personale docente — su un argomento pertinente gli insegnamenti della scuola e da prove pratiche.

I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza della scuola, ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 18. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **914**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 67. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Fitogeografia;
Ecologia;
Citologia.

Art. 74. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

Fitogeografia;
Ecologia;
Citologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 19. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **915**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 21. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti i seguenti:

Paleografia e diplomatica;

Storia medioevale.

Art. 29, relativo al corso di laurea in lettere e filosofia l'insegnamento fondamentale di « Archeologia e storia dell'arte greco e romana » viene scisso in due insegnamenti e cioè:

Archeologia e storia dell'arte greca;

Archeologia e storia dell'arte romana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 21. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1972, n. **916**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Bernardino Partenio », di Spilimbergo.

N. 916. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Bernardino Partenio » di Spilimbergo (Pordenone) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 78. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1972, n. **917**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni evangelista, in Montesilvano.

N. 917. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Penne-Pescara in data 14 aprile 1968, integrato con due dichiarazioni del 3 ottobre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giovanni evangelista, in Montesilvano (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 14. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1972, n. **918**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa « Fraternità carmelitana », con sede in Vico Canavese.

N. 918. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa « Fraternità carmelitana », con sede in Vico Canavese (Torino), dell'ordine dei Carmelitani Scalzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 16. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Puglia e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco della provincia di Lecce, nella quale possono essere concesse alle aziende agrarie le provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Lecce: grandinate e nubifragi del 12, 13, 14, 16, 17, 18 luglio, 5 agosto e 3 settembre 1972.

Art. 2.

Si dichiarano eccezionali i seguenti eventi e si delimitano le zone territoriali della provincia di Lecce, nella quale possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, di cui all'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Lecce: nubifragi con grandine e tromba d'aria dei giorni 19, 20, 26 luglio, 4, 19, 24, 29, 30 agosto, 5 e 9 settembre 1972:

comune di Alezio, per i fogli di mappa numeri 9, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 1 p, 13 p, 14 p, 17 p, 22 p;

comune di Arnesano, per i fogli di mappa numeri 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 2 p, 5 p, 7 p, 11 p, 12 p;

comune di Bagnolo del Salento, per i fogli di mappa numeri 2, 4, 5, 6, 7, 1 p, 8 p;

comune di Campi Salentina, per i fogli di mappa numeri 38, 39, 44, 27 p, 31 p, 32 p, 34 p, 35 p, 37 p, 41 p, 43 p, 46 p, 47 p, 48 p;

comune di Carmiano, per i fogli di mappa numeri 8, 1 p, 2 p, 3 p, 5 p, 6 p, 9 p, 10 p, 12 p, 13 p, 14 p, 15 p, 18 p, 20 p, 21 p, 26 p, 28 p;

comune di Copertino, per i fogli di mappa numeri 2, 8, 1 p, 6 p, 7 p, 14 p, 36 p, 37 p;

comune di Corigliano d'Otranto, per i fogli di mappa numeri 16, 17, 6 p, 5 p, 7 p, 10 p, 14 p, 15 p, 19 p, 20 p, 21 p, 22 p, 23 p;

comune di Cursi, per i fogli di mappa numeri 6, 7, 8, 9, 1 p, 2 p, 3 p, 5 p;

comune di Cutrofiano, per i fogli di mappa numeri 6, 7, 32, 33, 34, 41, 42, 54, tutti in parte;

comune di Galatina, per i fogli di mappa numeri 88 p, 89 p, 93 p;

comune di Galatone, per i fogli di mappa numeri 5, 7, 12, 18, 34, 6 p, 9 p, 11 p, 17 p, 19 p, 20 p, 28 p;

comune di Gallipoli, per i fogli di mappa numeri 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 p 32 p;

comune di Guagnano, per i fogli di mappa numeri 12, 13, 14, 15 p;

comune di Lecce, per i fogli di mappa numeri 253, 256, 258, 246 p, 247 p, 254 p, 257 p;

comune di Lequile, per i fogli di mappa numeri 4, 5, 6, 28, 1 p, 2 p, 7 p, 8 p, 9 p, 10 p, 24 p, 29 p, 30 p, 33 p;

comune di Leverano, per i fogli di mappa numeri 14 p, 7 p, 8 p, 9 p, 10 p, 21 p;

comune di Maglie, per i fogli di mappa numeri 19 p, 24 p, 25 p, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 7 p, 8 p, 10 p, 12 p, 15 p;

comune di Matino, per i fogli di mappa numeri 11, 27, 28, 30, 8 p, 10 p, 12 p, 19 p, 20 p, 21 p, 22 p, 23 p, 26 p, 29 p;

comune di Melendugno, per i fogli di mappa numeri 73, 74, 72 p;

comune di Melpignano, per i fogli di mappa numeri 3, 5, 6, 8, 1 p, 2 p, 7 p, 9 p;

comune di Melissano, per l'intero territorio comunale;

comune di Monteroni di Lecce, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 8, 5 p, 6 p, 7 p, 9 p, 16 p, 17 p;

comune di Novoli, per i fogli di mappa numeri 3, 4, 8, 9, 18, 19, tutti in parte;

comune di Palmariggi, per i fogli di mappa numeri 1, 5, 7, 2 p, 3 p, 6 p;

comune di Salve, per i fogli di mappa numeri 6, 11, 13, 25, tutti in parte;

comune di Sannicola, per il foglio di mappa n. 32 p;

comune di Scorrano, per i fogli di mappa numeri 5, 7, 13, 24, 31, tutti in parte;

comune di Taviano, per i fogli di mappa numeri 4, 8, 9, 15, 3 p, 7 p, 13 p, 14 p, 22 p;

comune di Veglie, per i fogli di mappa numeri 41, 42, 46, 47, 17, 3 p, 4 p, 6 p, 7 p, 18 p, 43 p, 20 p, 35 p, 36 p, 40 p, 37 p, 43 p, 45 p.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(13339)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1972.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, ente di diritto pubblico, con sede in Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, ente di diritto pubblico, con sede in Ancona, approvato con decreto ministeriale 5 maggio 1953, e le successive modificazioni;

Viste le deliberazioni adottate dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto regionale in data 12 aprile 1969 e 18 giugno 1971;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 7 settembre 1972;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, ente di diritto pubblico, con sede in Ancona, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1972

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche.

COSTITUZIONE E SCOPO DELL'ISTITUTO

Art. 1.

L'Istituto di credito per il finanziamento alle medie e piccole imprese delle Marche, più brevemente denominato « Mediocredito regionale delle Marche », costituito per iniziativa delle Casse di risparmio delle Marche ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, è un Ente di diritto pubblico con personalità giuridica, patrimonio ed amministrazione propri, ed è regolato dalle disposizioni del presente statuto, e, in quanto questo non disponga, delle norme delle leggi vigenti.

Ha sede legale in Ancona ed ha durata illimitata.

Partecipano all'Istituto lo Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623, le Casse di risparmio delle Marche, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane e l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane. Potranno essere ammesse a parteciparvi altre aziende esercenti il credito o l'assicurazione con le modalità previste alla lettera *l)* dell'art. 11 del presente statuto.

Art. 2.

Scopo dell'Istituto è la concessione di crediti a medio termine alle medie e piccole imprese al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio delle Marche.

Per la realizzazione di tale scopo l'Istituto potrà effettuare tutte le operazioni previste dalle leggi od autorizzate dall'organo di vigilanza in conformità alle disposizioni vigenti.

MEZZI FINANZIARI E OPERAZIONI DELL'ISTITUTO

Art. 3.

Il fondo di dotazione dell'Istituto, ripartito in quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 1.000.000, è costituito:

a) dal conferimento dello Stato, di cui all'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623, originariamente pari a L. 1.140.000.000 e successivamente, come risulta, aumentato di anno in anno per effetto dell'attribuzione ad esso conferimento della quota di utile spettantegli in applicazione dell'art. 13 della medesima legge n. 623;

b) dai conferimenti degli altri enti di che al precedente art. 1, pari a L. 1.112.000.000 (unmiliardocentododicimilioni).

La responsabilità dei partecipanti all'Istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

Non è ammessa la cessione di quote se non a favore di altro ente partecipante, previa offerta delle quote stesse a tutti i partecipanti in proporzione delle quote sottoscritte. Tuttavia la cessione stessa non può avere luogo se non con il consenso dell'assemblea dei partecipanti all'Istituto.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea straordinaria dei partecipanti.

In ogni caso di aumento del fondo di dotazione, il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato nei modi e nei termini stabiliti con la delibera del consiglio di amministrazione.

Se un eventuale aumento del fondo di dotazione non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione del consiglio, i sottoscrittori sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione non sia altrimenti disposto.

Art. 4.

Le Casse di risparmio partecipanti hanno la rappresentanza dell'Istituto nelle rispettive zone di competenza, e adempiono tutti i compiti inerenti alle operazioni dello stesso Istituto.

Questo può altresì avvalersi della collaborazione delle altre aziende di credito partecipanti operanti nelle Marche.

I rapporti fra l'Istituto, le Casse di risparmio e le altre aziende di credito di cui al precedente comma, saranno disciplinati mediante apposite convenzioni.

Art. 5.

L'Istituto provvede alla concessione del credito:

a) con il fondo di dotazione e con i fondi di riserva;

b) con la emissione di obbligazioni e di buoni fruttiferi nominativi ed al portatore, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni stabilite dall'organo di vigilanza. Le obbligazioni emesse dall'Istituto sono per legge parificate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali dalle pubbliche amministrazioni;

c) con le aperture di credito in conto corrente eventualmente accordate dai partecipanti nei limiti e con le formalità previste dalle rispettive norme statutarie.

d) con la contrazione di mutui con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) o con gli altri istituti od enti autorizzati ad effettuare tali operazioni.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

L'Istituto può compiere con il Mediocredito centrale di cui alla legge 25 luglio 1952 n. 949, e successive modificazioni, tutte le operazioni previste dalle norme concernenti detto Istituto.

Art. 6.

Per il raggiungimento dei propri fini, l'Istituto può compiere, nei confronti delle imprese operanti nella sua zona di competenza territoriale e, con le limitazioni stabilite dall'art. 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni, le seguenti operazioni attive:

a) finanziamenti od aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari od immobiliari o anche, eccezionalmente, da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto della emissione;

d) riporti ed anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonchè sconti di buoni ordinari del Tesoro;

e) prestiti per l'acquisto di macchinario, con garanzia sul macchinario stesso ai sensi ed agli effetti dell'art. 2762 del codice civile, nonchè operazioni di smobilizzo di crediti derivanti da vendita di macchinari ai sensi della legge 13 maggio 1965, n. 431, e delle successive disposizioni;

f) operazioni di finanziamento all'esportazione ai sensi della legge 5 luglio 1961, n. 635, e legge 1° agosto 1959 n. 703, e successive modificazioni ed integrazioni;

g) ogni altra operazione prevista dalle vigenti leggi e da leggi successive od autorizzata dall'organo di vigilanza, in conformità alle disposizioni vigenti.

L'Istituto, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, può inoltre:

1) concorrere alla costituzione di società finanziarie che operino nel territorio di cui al precedente art. 2 e aventi per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nel territorio medesimo, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime. Le somme da impiegarsi in tali operazioni non possono globalmente superare la misura del 10 per cento del fondo di dotazione, quale risulta ogni anno dal bilancio approvato;

2) acquistare o costruire immobili per uso dei propri uffici, nonchè compiere, sempre con esclusivo riferimento ai propri uffici, qualsiasi operazione immobiliare;

3) acquistare o vendere beni, anche immobili, in sede di realizzazione dei propri crediti, da alienare comunque entro un decennio dall'acquisto.

La durata massima delle singole operazioni non può superare il termine previsto dalle leggi o quello determinato dall'organo di vigilanza in conformità alle disposizioni vigenti.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per la durata inferiore ad un anno.

Art. 7.

L'Istituto gode delle agevolazioni di cui all'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, della legge 27 luglio 1962, n. 1228, e successive modificazioni.

ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 8.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea dei partecipanti;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato esecutivo;
d) il presidente;
e) il collegio sindacale;
f) il direttore.

ASSEMBLEE

Art. 9.

L'assemblea è costituita dagli enti partecipanti che provvederanno a designare, di volta in volta, un proprio rappresentante.

Ciascun partecipante dispone di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di nominali L. 1.000.000 (unmilione) di cui risulti titolare 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Ogni partecipante può farsi rappresentare all'assemblea da un altro partecipante mediante delega conferita anche a mezzo di semplice lettera.

Nessun partecipante potrà avere più di una delega.

Art. 10.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Esse sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce ai termini del vigente statuto.

Art. 11.

Spetta all'assemblea:

a) procedere alla nomina del presidente e del vice presidente, da scegliere fra i rappresentanti delle casse di risparmio fondatrici, nonchè dei componenti il consiglio di amministrazione di nomina elettiva;

b) procedere alla nomina dei sindaci di sua competenza;

c) approvare i bilanci annuali;

d) provvedere al riparto degli utili netti conseguiti;

e) determinare la misura del rimborso spese, delle medaglie di presenza e delle diarie a favore dei componenti il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo per l'intervento alle riunioni, stipulazioni od atti e per l'espletamento delle altre mansioni inerenti all'attività dell'Istituto. Ciascun amministratore avrà diritto ad una sola medaglia di presenza o diaria per giorno, anche se sia intervenuto nella medesima giornata a più riunioni od atti;

f) determinare la retribuzione dei sindaci;

g) deliberare sull'aumento del fondo di dotazione, stabilendone le relative modalità, nonchè sulla emissione di obbligazioni;

h) deliberare sulle modifiche del presente statuto che andranno poi approvate con le modalità di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1950 n. 445;

i) deliberare su qualunque altro oggetto iscritto all'ordine del giorno;

l) deliberare a maggioranza di due terzi delle quote presenti sulle domande di partecipazione eventualmente avanzate dagli enti di cui all'art. 1.

Art. 12.

L'assemblea ordinaria è convocata annualmente entro il mese di aprile per deliberare in particolare sugli oggetti di cui all'art. 11 lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale o da enti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dell'Istituto, nei quali ultimi due casi l'adunanza avrà luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 13.

L'avviso di convocazione delle assemblee deve essere spedito ai partecipanti ed ai sindaci, almeno quindici giorni prima di quello fissato per le adunanze.

La lettera di convocazione deve indicare la data, l'ora, il luogo della riunione e contenere l'elenco degli argomenti da trattare.

Art. 14.

Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie, nonchè per la validità delle relative deliberazioni, si osservano le disposizioni degli articoli 2368 e 2369 del codice civile, fatta eccezione di quanto previsto all'art. 11 lettera *l*) e all'art. 32 del presente statuto.

I partecipanti non possono votare ogni qualvolta abbiano interessi in conflitto con quelli del Mediocredito regionale delle Marche.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Sono membri di diritto del consiglio di amministrazione il rappresentante nominato con decreto del Ministro per il tesoro, ai sensi dell'art. 13 della legge 30 luglio 1959 n. 623, il rappresentante nominato dall'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane ed i rappresentanti delle quattro casse di risparmio che in ciascuna delle quattro province delle Marche detengono la quota maggiore del capitale di partecipazione, da scegliersi tra gli amministratori e i sindaci delle casse medesime.

Gli altri tre componenti del consiglio di amministrazione saranno eletti dall'assemblea, con criteri di avvicendamento tra i rappresentanti degli istituti partecipanti, da scegliersi tra gli amministratori e i sindaci degli istituti medesimi.

Ciascun ente non potrà partecipare al consiglio con più di un rappresentante.

Art. 16.

Tutte le cariche sono gratuite. Ai componenti il consiglio spetta nei casi previsti una medaglia di presenza cui va aggiunta, per coloro che risiedono fuori di Ancona, la diaria ed il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 17.

Ai membri del consiglio di amministrazione si applicano le incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile.

Non possono altresì far parte del consiglio i membri del Parlamento, nonchè i funzionari ed impiegati dello Stato (ad eccezione di quello nominato con decreto del Ministro per il tesoro ai sensi dell'art. 13 della legge 30 luglio 1959 n. 623) o di altri enti pubblici, salvo deroga concessa dagli organi competenti in base alle vigenti disposizioni.

Art. 18.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Essi comunque decadono dalla carica ove vengano a cessare le loro qualità di amministratori o sindaci degli enti che li hanno designati.

Tutti i membri del consiglio di amministrazione continuano a rimanere nell'ufficio sino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati e, occorrendo, sino a che entrino in carica i loro successori.

Art. 19.

Per la sostituzione degli amministratori in caso di vacanza si applicheranno le seguenti norme.

Se trattasi di membro di diritto provvederà l'Ente al quale apparteneva il membro cessato.

Gli amministratori rappresentanti membri di diritto, come sopra subentrati durante il triennio, assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Se trattasi di membro elettivo, provvederà per cooptazione lo stesso consiglio di amministrazione, su designazione dell'Ente partecipante interessato e con l'osservanza, ove del caso, delle norme di cui all'art. 2386 codice civile e del presente statuto.

Gli amministratori subentrati per cooptazione, in sostituzione di membri elettivi, durano in carica fino all'assemblea successiva.

Gli amministratori subentrati in conformità del precedente comma, e successivamente nominati dall'assemblea, assumono anche essi l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Art. 20.

Le adunanze del consiglio sono convocate con biglietto contenente l'ordine del giorno, da spedire a mezzo raccomandata, ai membri ed ai sindaci, al loro domicilio, almeno cinque giorni innanzi la riunione.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente, senza rispetto del termine di cui al comma precedente.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del consiglio.

Le votazioni su questioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede e nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Gli amministratori non possono votare ogni qualvolta gli enti che rappresentano abbiano interessi in conflitto con quello dell'Istituto.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione è investito del più ampio mandato per tutto ciò che non è riservato all'assemblea.

Spetta in particolare al consiglio:

a) designare un consigliere per la sostituzione del presidente e del vice presidente in caso di loro contemporanea assenza od impedimento;

b) approvare i regolamenti occorrenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

c) nominare il direttore ed il personale di qualunque grado di cui sia ritenuta indispensabile la assunzione alle dirette dipendenze, fissandone i requisiti, le attribuzioni, il trattamento economico e di quiescenza, provvedere alle promozioni e deliberare sulla cessazione del rapporto di impiego;

d) delegare mansioni di carattere esecutivo a istituti partecipanti ed approvare le relative convenzioni di cui all'art. 4 del presente statuto, fissando i relativi compensi;

e) determinare i limiti di competenza del comitato esecutivo e fissare il turno annuale dei consiglieri elettivi che andranno a comporlo;

f) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

g) fissare i saggi di interesse da applicare sulle operazioni attive e approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

h) deliberare sulle operazioni di credito munite del parere dell'Istituto proponente;

i) deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie, quando permanga un credito dell'Istituto;

l) proporre la emissione delle obbligazioni;

m) deliberare l'emissione dei buoni fruttiferi fissandone le modalità, le condizioni ed i saggi di interesse;

n) deliberare sulle aperture di credito in conto corrente concordandone le modalità e le condizioni;

o) deliberare sul risconto del portafoglio e sulla cessione dei crediti non cambiari al Mediocredito centrale;

p) deliberare sulle liti da promuovere o da sostenersi autorizzando il presidente o chi per esso a stare in giudizio, nonchè a transigere, a rinunciare, ecc.;

q) formare i bilanci e le relazioni e quanto altro deve formare oggetto di esame o di discussione da parte dell'assemblea dei partecipanti;

r) deliberare sulle alienazioni dei beni immobili pervenuti in proprietà all'Istituto;

s) deliberare sui contratti di compravendita di immobili di cui all'art. 6 del presente statuto;

t) convocare, ogni volta che ne ravvisi l'opportunità, i direttori degli Istituti partecipanti in funzione di comitato consultivo. In tal caso ai direttori, oltre al rimborso delle spese di viaggio, verrà liquidata la medaglia di presenza e la diaria nella stessa misura stabilita per i consiglieri di amministrazione;

u) provvedere, in genere, a tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'Istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia stato espressamente riservato alla competenza dell'assemblea dei partecipanti.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 22.

Il comitato esecutivo è costituito dal presidente, dal vice presidente e da tre membri nominati annualmente dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti con criteri di avvicendamento.

Nel caso di vacanza, il consiglio di amministrazione provvederà, nella prima adunanza successiva alla vacanza medesima, alla nomina dei membri in sostituzione, i quali assumeranno l'anzianità di nomina di quelli sostituiti;

Art. 23.

Il comitato esecutivo provvede alla gestione ordinaria dell'Istituto (in base alle leggi, al presente statuto ed alle norme fissate dal consiglio di amministrazione) e delibera in particolare:

a) sulle operazioni di concessione di crediti munite del parere dell'Ente proponente nonchè di risconto del portafoglio e di cessione di crediti al Mediocredito centrale, entro i limiti di competenza e valore stabiliti dal Consiglio;

b) su quanto altro eventualmente delegatogli dal Consiglio;

c) in via di assoluta urgenza, su affari di competenza del consiglio di amministrazione, ivi compresi i finanziamenti, con l'obbligo di darne comunicazione al consiglio stesso alla sua prima riunione.

Le deliberazioni del comitato, adottate ai sensi delle precedenti lettere *a*), *b*), e *c*), sono prova legale di fronte ai terzi della esistenza della delega e, rispettivamente, dell'urgenza.

Art. 24.

Il comitato è convocato con un biglietto di invito da spedirsi a mezzo raccomandata, ai suoi membri ed ai sindaci al loro domicilio almeno tre giorni prima della riunione.

In caso d'urgenza, la convocazione può essere effettuata con qualunque altro mezzo più celere senza rispetto dei termini di cui al comma precedente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti fra cui il presidente od il vice presidente.

Le votazioni su questioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede e nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Il comitato si riunisce di norma una volta al mese e, comunque, quando il presidente lo reputi necessario.

Tutte le deliberazioni del comitato esecutivo saranno portate a conoscenza del consiglio nella sua prima riunione.

Ai componenti il comitato spettano per la partecipazione alle sedute la medaglia di presenza, la eventuale diaria ed il rimborso spese di viaggio come per le riunioni di consiglio. Questi compensi non sono cumulabili con altri eventuali compensi per riunioni nello stesso giorno del consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE

Art. 25.

Il presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, firma i verbali delle loro adunanze e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni assunte.

Consente alla cancellazione delle ipoteche, alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle cancellazioni delle trascrizioni dei precetti eseguiti dall'Istituto ed alla restituzione di pegni e di altre garanzie, sempre che il credito dell'Istituto risulti integralmente estinto.

In via d'urgenza il presidente ha facoltà di promuovere azioni giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione e anche per giudizi di revocazione e di cassazione, di resistere a quelle promosse contro l'Istituto e concedere restrizioni di garanzie informando del provvedimento il consiglio nella prima riunione.

All'uopo, sempre nei casi d'urgenza, può transigere nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione nonchè conferire mandati generali o speciali alle liti.

Art. 26.

In caso di assenza od impedimento del presidente lo sostituisce il vice presidente. In mancanza od impedimento di entrambi, essi saranno sostituiti da un consigliere espressamente designato dal consiglio di amministrazione. Ugualmente dicasi nei casi di vacanza delle cariche.

Di fronte ai terzi, ed in particolare al conservatore dei registri immobiliari, all'amministrazione del debito pubblico e ad altri pubblici uffici, la firma del vice presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente o di carica vacante; la firma del consigliere designato costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente e del vice presidente o della vacanza delle rispettive cariche.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 27.

Il collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Ai membri del collegio sindacale si applicano le incompatibilità previste dall'art. 2399 del codice civile.

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; gli altri sono nominati dall'assemblea dei partecipanti su designazione degli istituti non rappresentati nel consiglio, tra gli amministratori, sindaci e dirigenti stessi.

La presidenza del collegio spetta al sindaco effettivo di nomina ministeriale.

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dal codice civile.

I sindaci debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione ed hanno facoltà di presenziare a quelle del comitato.

Agli stessi, oltre la prevista retribuzione (vedi art. 11), spettano anche la diaria ed il rimborso spese così come fissato per i componenti il consiglio di amministrazione.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I sindaci di nomina assembleare decadono dalla carica ove perdano la qualità di amministratore, sindaco o dirigente dell'ente che li ha designati.

DIRETTORE

Art. 28.

All'Istituto è preposto un direttore il quale assiste alle assemblee dei partecipanti ed interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Egli è segretario dell'assemblea, del consiglio e del comitato esecutivo, redige i verbali delle adunanze, li firma unitamente al presidente e ne autentica le copie e gli estratti.

Il direttore ha alle sue dipendenze tutto il personale; ordina e vigila il lavoro da compiere dal medesimo e più particolarmente attende ai seguenti compiti:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del consiglio di amministrazione e del

comitato esecutivo, nonchè alla esecuzione delle disposizioni impartite dal presidente e ne firma gli atti relativi;

b) riferisce al comitato esecutivo ed al consiglio di amministrazione su tutti gli affari sui quali detti organi sono chiamati a deliberare;

c) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli all'ordine e le quietanze;

d) dispone e disciplina i servizi, gli accertamenti, i contratti e le ispezioni occorrenti;

e) dà pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti riguardanti il personale;

f) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario entro i limiti fissati annualmente dal consiglio di amministrazione;

g) redige situazioni periodiche sulla situazione finanziaria e funzionale dell'Istituto e le presenta al consiglio di amministrazione formulando eventuali proposte;

h) predisporre il bilancio di ogni esercizio annuale entro il primo trimestre successivo e lo accompagna al consiglio con una relazione illustrativa.

Art. 29.

In caso di vacanza della carica, di assenza o di impedimento del direttore, le sue funzioni vengono assunte, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario dell'Istituto designati dal consiglio.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore fa prova della vacanza della carica, dell'assenza od impedimento del direttore stesso.

BILANCI - UTILI - LIQUIDAZIONE

Art. 30.

Ogni esercizio amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di ciascun esercizio dovrà essere sottoposto al voto dell'assemblea degli enti partecipanti nell'adunanza ordinaria.

Art. 31.

Gli utili netti debbono essere così ripartiti:

fondo di riserva ordinaria;

1) per 2/10 alla formazione ed all'incremento di un fondo di riserva ordinaria;

2) per 6/10 ai partecipanti quale dividendo sul fondo di dotazione conferito;

3) per 1/10 alla formazione di un fondo di riserva straordinaria;

4) per 1/10 alla costituzione di un fondo a disposizione del consiglio di amministrazione per la concessione di premi, elargizioni benefiche, nonchè contributi per iniziative dirette a favorire lo sviluppo ed il perfezionamento delle medie e piccole imprese delle Marche.

Art. 32.

L'assemblea dei partecipanti può deliberare lo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'Istituto con deliberazione che abbia ottenuto una maggioranza di voti che rappresenti almeno i 2/3 del fondo di dotazione. La deliberazione per essere esecutiva, dovrà riportare l'approvazione del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le attività nette risultanti saranno ripartite tra i partecipanti in proporzione delle quote da ciascuno conferite.

Art. 33.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza in conformità delle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dell'Istituto, valgono le disposizioni del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

L'Istituto deve rimettere all'organo di vigilanza i verbali delle deliberazioni delle assemblee e del consiglio di amministrazione, nonchè il bilancio annuale e le situazioni periodiche dei conti. Trascorsi dieci giorni dalla data dell'invio dei verbali senza che nessuna comunicazione sia pervenuta all'Istituto da parte dell'organo di vigilanza, le deliberazioni potranno essere eseguite.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*:
MALAGODI

(13198)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1973:

Tavarnelli Giovanni, notaio residente nel comune di Marcaria, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Capannori, distretto notarile di Lucca.

Novelli Maurizio, notaio residente nel comune di Mondovì, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Lucca.

Curzio Pietro, notaio residente nel comune di Cava dei Tirreni, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di S. Angelo a Fasanella, stesso distretto.

Giustiniani Gabriele, notaio residente nel comune di Gravina di Puglia, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Montalbano Jonico, distretto notarile di Matera.

Cavandoli Rodolfo, notaio residente nel comune di Castelnuovo di Sotto, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Corniglio, distretto notarile di Parma.

Sabuzi Giuliani Umberto, notaio residente nel comune di Castelnuovo della Daunia, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Troia, stesso distretto.

(629)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modifica dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società tramvie ed autobus di Taranto.

Con decreto 16 dicembre 1972 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, è stato modificato l'art. 1 dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente della Società tramvie ed autobus di Taranto (STAT).

(9)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti in data 31 ottobre 1972, registro n. 16, foglio n. 176, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto dalla S.p.a. Gulf italiana per l'annullamento della deliberazione 24 febbraio 1971, n. 56, con la quale la giunta municipale di Ardore a revocato la concessione del suolo pubblico relativo all'impianto per la distribuzione automatica dei carburanti, sito in piazza Dante.

(13395)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di filosofia del diritto presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, è vacante la seconda cattedra di filosofia del diritto, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(537)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 30 settembre 1972 «Disposizioni per il pagamento dell'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1972 e dell'indennità di compensazione per le quantità di grano tenero e di segala panificabile giacenti alla fine della campagna 1971-72», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 264 del 9 ottobre 1972, sono apportate le seguenti correzioni:

all'art. 5, n. 7, dove è scritto: «.....organizzazioni di categoria maggiormente rappresentativa.» leggasi: «.....organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.».

all'art. 8, primo comma, dove è scritto: «.....*qualità* di grano tenero.....» leggasi: «.....*quantità* di grano tenero.....».

(13236)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Favara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1973, il comune di Favara (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 447.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(513)

Autorizzazione alla provincia di Cagliari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1973, la provincia di Cagliari, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.570.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(511)

Autorizzazione alla provincia di Gorizia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1973, la provincia di Gorizia, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 79.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(512)

Autorizzazione al comune di Palma Montechiaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1973, il comune di Palma Montechiaro (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 166.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(514)

Autorizzazione al comune di Giarre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1973, il comune di Giarre (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 388.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(517)

Autorizzazione al comune di Acireale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1973, il comune di Acireale (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 960.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(516)

Autorizzazione al comune di Vittoria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1973, il comune di Vittoria (Ragusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 321.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(515)

Autorizzazione alla provincia di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1973, la provincia di Teramo, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.150.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(519)

Autorizzazione alla provincia di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1973, la provincia di Salerno, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.217.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(520)

Autorizzazione alla provincia di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1973, la provincia di Pescara, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.767.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(521)

Autorizzazione alla provincia di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1973, la provincia di Napoli, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 19.300.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(522)

Autorizzazione alla provincia di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1973, la provincia di Chieti, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.448.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(523)

Autorizzazione alla provincia di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1973, la provincia di Avellino, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.667.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(527)

Autorizzazione alla provincia di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1973, la provincia di Catanzaro, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.885.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(524)

Autorizzazione alla provincia di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1973, la provincia di Benevento, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.627.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(525)

Autorizzazione alla provincia di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1973, la provincia di Bari, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.697.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(526)

Autorizzazione al comune di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1973, il comune di Catanzaro, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 9.201.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(518)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 13

Corso dei cambi del 18 gennaio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	587,05	587,05	587,10	587,05	587 —	587,10	587,04	587,05	587,05	586,80
Dollaro canadese	587,15	587,15	587,20	587,15	586,80	587,15	586,80	587,15	587,15	587,50
Franco svizzero	156,16	156,16	156,17	156,16	153,10	156,15	156,16	156,16	156,16	156,10
Corona danese	85,09	85,09	85,16	85,09	85,15	85,05	85,09	85,09	85,09	85,17
Corona norvegese	88,565	88,565	88,56	88,565	88,60	88,55	88,57	88,565	88,56	88,57
Corona svedese	123,67	123,67	123,65	123,67	123,60	123,65	123,675	123,67	123,67	123,64
Fiorino olandese	181,91	181,91	181,95	181,91	181,90	181,90	181,925	181,91	181,91	181,94
Franco belga	13,2675	13,2675	13,27	13,2675	13,27	13,26	13,268	13,2675	13,26	13,27
Franco francese	115,395	115,395	115,42	115,395	115,30	115.40	115,40	115,395	115,39	115,38
Lira sterlina	1382,10	1382,10	1382,10	1382,10	1381 —	1382,15	1381,90	1382,10	1382,10	1380,85
Marco germanico	182,78	182,78	182,95	182,78	183,10	182,80	182,78	182,78	182,78	182,81
Scellino austriaco	25,31	25,31	25,31	25,31	25,275	25,30	25,31	25,31	25,31	25,31
Escudo portoghese	21,90	21,90	21,91	21,90	22,85	21,90	21,90	21,90	21,90	21,90
Peseta spagnola	9,2495	9,2495	9,25	9,2495	9,23	9,24	9,2493	9,2495	9,24	9,25
Yen giapponese	1,9475	1,9475	1,9450	1,9475	1,945	1,94	1,944	1,9475	1,94	1,94

Media dei titoli del 18 gennaio 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	98,725
Redimibile 3,50 % 1934	99,075
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,75
» 5 % (Ricostruzione)	93,95
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,85
» 5 % (Città di Trieste)	94,275
» 5 % (Beni esteri)	92 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,525
» 5,50 % » » 1968-83	94,775
» 5,50 % » » 1969-84	95,775
» 6 % » » 1970-85	97,60
» 6 % » » 1971-86	97,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,30
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,775
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,725
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,325
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,65
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,50
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,975
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 gennaio 1973

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	587,045
Dollaro canadese	586,975
Franco svizzero	156,16
Corona danese	85,09
Corona norvegese	88,567
Corona svedese	123,672
Fiorino olandese	181,917
Franco belga	13,268
Franco francese	115,397
Lira sterlina	1382 —
Marco germanico	182,78
Scellino austriaco	25,31
Escudo portoghese	21,90
Peseta spagnola	9,249
Yen giapponese	1,946

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Assunzione senza concorso di appartenenti a categorie riservatarie nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare.

Si rende noto che sono disponibili, nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, quarantasette posti — ripartiti come appresso — da assegnare agli appartenenti alle categorie riservatarie che, in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, aspirino ad essere assunti per chiamata diretta nel predetto ruolo:

	Numero dei posti
Invalidi di guerra	8
Invalidi civili di guerra e profughi	3
Invalidi per servizio	5
Invalidi del lavoro	8
Orf. e ved. di guerra, per servizio, per lavoro, e categorie equiparate	8
Invalidi civili	8
Sordomuti	3
Profughi dalla Libia rimpatriati dal 1° settembre 1969	4

Gli aspiranti che verranno assunti saranno destinati a prestar servizio, con prevalenza, presso enti dell'Amministrazione della difesa dislocati nel Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna.

L'assunzione è, in ogni caso, subordinata al possesso da parte dell'aspirante:

di età non inferiore agli anni 18, nè superiore ai 55 all'atto dell'assunzione stessa;

della licenza di scuola media o di altro titolo equipollente rilasciato da un istituto statale o da un istituto di istruzione legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'accesso a carriere impiegatizie statali;

di tutti gli altri requisiti generali d'ammissione prescritti dal testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle relative norme d'esecuzione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Per quanto riguarda il grado di idoneità fisica degli invalidi e dei sordomuti — e relativo accertamento — saranno anche osservate le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per tutti gli aspiranti l'assunzione sarà, inoltre, tassativamente subordinata all'iscrizione negli elenchi dei disoccupati, istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della stessa legge n. 482.

Gli aspiranti saranno preliminarmente sottoposti a prova pratica che verterà sull'uso della canna metrica e della rotella metrica, del livello ad acqua e della stadia graduata, dello squadro agrimensorio e graduato a traguardi e della macchina calcolatrice, limitatamente alle operazioni aritmetiche fondamentali.

Gli appartenenti alle menzionate categorie riservatarie che aspirino ad essere assunti nel ruolo di cui sopra dovranno direttamente far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XII - palazzo dell'Esercito, via XX Settembre 123-A Roma domanda di assunzione in carta legale, anche se analoga domanda avessero eventualmente in precedenza inviato o presentato al Ministero o ad altro ente o ufficio dell'amministrazione, sia direttamente che tramite la rispettiva associazione di assistenza o di tutela.

La domanda dovrà essere spedita per posta, a mezzo raccomandata, alla predetta Direzione generale del Ministero entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante, facendo esplicito riferimento alla presente notificazione, dovrà dichiarare, sotto personale responsabilità, oltre al proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e preciso domicilio:

a quale delle categorie riservatarie indicate nel primo capoverso della presente notificazione — invalido di guerra, invalido civile di guerra, ecc. — egli appartenga;

il titolo di studio posseduto (sarà opportuno che la indicazione sia in tutto conforme alla dicitura contenuta nell'originale del documento);

che è disposto ad accettare, in caso di assunzione, qualsiasi destinazione.

Roma, addì 11 dicembre 1972

Il Ministro: TANASSI

(13103)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 856 in data 24 febbraio 1969, modificato con decreto n. 1788 dell'11 aprile 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 878 del 21 aprile 1971, modificato con decreto n. 9993 del 30 ottobre 1971, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso;

Visto il proprio decreto n. 9459 del 23 ottobre 1971, relativo all'ammissione delle concorrenti;

Esaminati i verbali della commissione giudicatrice ed accertata la regolarità della procedura dalla medesima seguita per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso di cui alle premesse:

1. Ferrari Regina	punti	69,060
2. Portas Maria	»	67,513
3. Fagioli Dea	»	66,236
4. Braga Piera	»	65,129
5. Nannizzi Maria Vincenza	»	64,491
6. Orrù Maria Elvezia	»	64,034
7. Paschina Adua	»	63,596
8. Bettelli Maria	»	60,716
9. Carola Marisa	»	60,063
10. Zicca Regina	»	59,284
11. Ragni Giulia	»	59,187
12. Perugini Osanna	»	58,841
13. Floris Giovanna	»	58,073
14. Musànti Liliana	»	57,974
15. Poli Elisa	»	57,741
16. Quoti Carmela	»	57,536
17. Angiolini Annetta Paola	»	55,356
18. Pulixi Luigina	»	54,295
19. Melis Stefania	»	54,185
20. Calvo Salvatrice	»	53,841
21. Giglio Adalgisa	»	53,831
22. Cella Luciana	»	52,562
23. Canton Erminia	»	51,708
24. Pecorella Grazia	»	51,109
25. Piras Seconda	»	50,679
26. Mamusa Maria	»	49,835
27. Cherchi Teresa	»	49,458
28. Pittau Gesuina	»	48,700
29. De Gioannis Giustina	»	45,995
30. Agus Chiara	»	45,316
31. Atzeni Maria	»	43,556

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunci legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cagliari, all'albo pretorio della prefettura di Cagliari e dei comuni interessati.

Cagliari, addì 29 novembre 1972

Il medico provinciale: BONFIGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7744 in data 29 novembre 1972 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1968;
Ritenuta la necessità di disporre l'assegnazione delle sedi alle candidate risultate vincitrici del concorso predetto, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuna di esse;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra per le condotte accanto a ciascuna di esse segnate:

1) Ferrari Regina: Uta;
2) Portas Maria: S. Antioco;
3) Fagioli Dea: Vallermosa;
4) Nannizzi Maria Vincenza: Solarussa - Zerfaliù - Siamaggiore;
5) Orrù Maria Elvezia: Monastir;
6) Paschina Adua: Calasetta;
7) Carola Marisa: S. Gavino Monreale;
8) Zicca Regina: Terralba (2ª sede);
9) Perugini Osanna: Mogoro;
10) Floris Giovanna: Mandas;
11) Musanti Liliana: Villasalto;
12) Poli Elsa: Tuili - Turri - Genuri - Setzu;
13) Quoti Carmela: Busachi - Ula-Tirso;
14) Giglio Adalgisa: Armungia;
15) Piras Seconda: Aidomaggiore;
16) Cherchi Teresa: Sorradile - Nugheddu S. Vittoria - Bidoni;
17) Pittau Gesuina: Bugerru;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio degli annunci legali della provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cagliari, all'albo pretorio della prefettura di Cagliari e dei comuni interessati.

Cagliari, addì 30 novembre 1972

Il medico provinciale: BONFIGLIO

(13294)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 5760 in data 31 dicembre 1970 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1970;
Visto il successivo decreto n. 5760/1970 in data 12 giugno 1972, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Visti i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito dei concorrenti formulata dalla commissione medesima;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa.

1. Terenzi Valentino . . . . . . punti 68,289
2. Sertori Corrado . . . . » 62,136
3. Soro Antonio . . . . » 60,793
4. Cimino Michele . . . . punti 57,590
5. Giacomini Luigi . . . . » 46,502
6. Marcaccini Maurizio . . . . . . » 46,477
7. Puzzo Salvatore . . . . » 45,681
8. Ariè Marcello . . . . » 44,777
9. Battistoni Piergiovanni . . . . . . » 43,531
10. Ciamaglia Learco . . . . » 43,105

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e, per 8 giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 13 dicembre 1972

Il medico provinciale: CAVINA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di sette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1970;
Viste le domande dei candidati e la indicazione in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria di merito di cui in premessa sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

1. Terenzi Valentino: Fano (Cuccurano) 4ª condotta;
2. Cimino Michele: Montemaggiore al Metauro;
3. Giacomini Luigi: Sassocorvaro (Mercatale) 2ª condotta;
4. Puzzo Salvatore: Apecchio (Serravalle di Carda) 2ª condotta;
5. Ariè Marcello: Isola del Piano;
6. Ciamaglia Learco: Mombaroccio, 2ª condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e, per 8 giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 13 dicembre 1972

Il medico provinciale: CAVINA

(13354)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2062 in data 23 ottobre 1971 con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti alla data del 30 novembre 1970;
Ritenuta la necessità di nominare la commissione giudicatrice di detto concorso;
Viste le designazioni pervenute a norma di legge;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premesse e costituita come segue:

Presidente:

Balducci dott. Diego, f.f. vice prefetto ispettore.

Componenti:

Lista dott. Oreste, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Rieti;
Tobia dott. Arturo, ispettore generale medico del Ministero della sanità;
Scapato dott. Antonio, primario medico dell'ospedale generale provinciale di Rieti;
Gammarota dott. Lorenzo, primario chirurgico dell'ospedale generale provinciale di Rieti;
Grimaldi dott. Roberto, medico condotto.

Segretario:

Paradiso dott.ssa M. Letizia, consigliere della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Rieti.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Rieti, addì 22 dicembre 1972

Il medico provinciale: Del Rosso

(13453)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LECCE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2408 del 15 dicembre 1970, pubblicato nei modi e termini di legge, col quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di cinque posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1970;
Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;
Viste le designazioni della prefettura di Lecce, dell'ordine dei veterinari della provincia di Lecce e del Ministero della sanità, confermate dalla regione Puglia con nota n. 933/10 del 4 agosto 1972;
Visto il decreto n. 05398 del 18 dicembre 1972, col quale il medico provinciale di Lecce ha nominato il componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, segnalato dagli enti interessati al concorso con le modalità di cui all'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso in epigrafe specificato è costituita come segue:

Presidente:

Lonoce dott.ssa Anna, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Urbanenti dott. Leonello, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;
Negri dott. Benedetto, vice prefetto ispettore della prefettura di Lecce;
Bianchi prof. Carlo, ordinario di patologia e clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;
Romboli prof. Bruno, ordinario di anatomia patologica e patologia generale veterinaria presso l'Università di Pisa;
Pepe dott. Michele, veterinario condotto di ruolo del comune di Lecce.

Segretario:

Montesano dott. Antonio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione esaminatrice, che avrà la sua sede a Lecce, inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà, pertanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quelli degli enti interessati al concorso.

Lecce, addì 18 dicembre 1972

Il veterinario provinciale: Monaco

(13379)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1972, n. 46.
Sussidi a favore dei nefropatici.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 22 *novembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sussidi straordinari ai nefropatici, che versino in condizioni di bisogno, a titolo di concorso nelle spese relative al trattamento di emodialisi nonchè per quelle necessarie al trapianto del rene ed alla successiva assistenza.

Tali sussidi avranno carattere integrativo di quelli eventualmente disposti dagli istituti mutualistici a favore dei loro assicurati.

Art. 2.

I sussidi sono disposti con decreto dell'Assessore all'igiene ed alla sanità, su conforme deliberazione della giunta regionale, su domanda degli interessati, accompagnata da certificato medico attestante la necessità del trattamento emodialitico o del trapianto, dalla previsione della spesa e da una dichiarazione del sindaco del comune di residenza circa le condizioni economiche del paziente.

I sussidi saranno erogati, di norma, in via anticipata nella misura del 60 % del sussidio, mentre il rimanente importo sarà liquidato ad intervento eseguito.

L'Assessore all'igiene ed alla sanità accerterà l'uso del sussidio per i fini per i quali è stato concesso.

Art. 3.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge, è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1972 e 1973 la spesa di lire 25 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 è istituito — al Titolo I — Sezione IV — Rubrica n. 6 — Categoria IV — il capitolo 287 con la denominazione: « Sussidi straordinari a favore dei nefropatici a titolo di concorso nelle spese relative al trattamento di emodialisi e al trapianto del rene ed alla successiva assistenza »

e con lo stanziamento di lire 25 milioni cui si provvede mediante prelevamento dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 6 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 25 milioni, autorizzata per l'esercizio finanziario 1972, fa carico al sopracitato capitolo 287 e quella di pari importo, autorizzata per l'esercizio finanziario 1973, graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l'esercizio medesimo.

Lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1972, eventualmente non impegnato in detto esercizio, potrà essere utilizzato anche nell'esercizio finanziario 1973.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 16 novembre 1972

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1972, n. 47.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 19 maggio 1970, n. 15, contenente provvidenze a favore delle Associazioni donatori volontari di sangue della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 22 *novembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le speciali sovvenzioni previste dall'art. 1 della legge regionale 19 maggio 1970, n. 15, a favore delle associazioni dei donatori volontari di sangue possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi, a titolo di rimborso spese, ai donatori — lavoratori autonomi — non ammessi a fruire dei benefici della legge 13 luglio 1967, n. 584.

Art. 2.

Per la concessione delle sovvenzioni di cui alla legge regionale 19 maggio 1970, n. 15, così come integrata dal precedente art. 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1972, l'ulteriore spesa di lire 25 milioni.

Detto maggior onere fa carico al capitolo 280 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario medesimo, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato a lire 50 milioni mediante prelevamento di lire 25 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 6 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

Il maggior stanziamento di lire 25 milioni, autorizzato con la presente legge, eventualmente non impegnato nell'esercizio 1972, potrà essere utilizzato anche nell'esercizio finanziario 1973.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 1 della presente legge, la denominazione del precitato capitolo 280 viene così modificata: « Sovvenzioni a favore delle Associazioni dei donatori volontari di sangue per la propaganda trasfusionale, in collaborazione con i centri trasfusionali operanti nella stessa zona di attività dell'associazione, e per il funzionamento delle associazioni medesime, nonchè contributi, a titolo di rimborso spese, ai donatori — lavoratori autonomi — non ammessi a fruire dei benefici previsti dalla legge 13 luglio 1967, n. 584 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 17 novembre 1972

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1972, n. 48.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, concernente « Finanziamenti straordinari per opere ed attrezzature rivolte ad incentivare lo sviluppo delle attività economiche e dell'istruzione superiore nella Regione ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 22 *novembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nell'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, modificato con l'art. 10 della legge regionale 23 luglio 1970, n. 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Nella spesa ammissibile si intendono compresi l'importo occorrente per l'acquisto o l'asservimento delle aree e degli immobili e una quota non superiore al 7 % per spese generali e di collaudo »

Nello stesso articolo viene aggiunto il seguente terzo comma:

« I contributi di cui alle leggere *b*), *c*) e *d*), del precedente primo comma, sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da enti da esso delegati o da altri enti pubblici per le medesime iniziative entro i seguenti limiti:

a) se concessi a province, comuni, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, loro consorzi e ad organismi del Club alpino italiano, devono essere determinati in misura tale che, sommati alle predette provvidenze, non superino il 100 % della spesa ammissibile;

b) se concessi a privati operatori o ad enti pubblici diversi da quelli di cui alla precedente lettera *a*), devono essere determinati in misura tale che, sommati alle predette provvidenze, non superino le percentuali stabilite nel primo comma ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 17 novembre 1972

BERZANTI

(12962)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.